

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 febbraio 2023, n. 38
“Cooperativa Sociale Regina della Pace” - Rilascio Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019, con prescrizione, per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 con dotazione di n. 22 posti, denominato “Magnificat” sito in Martano (Le) alla via Don Minzoni n. 30.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta”*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all’articolo 3** che: *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)*

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)”;

- **all’articolo 8**, *“ 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del*

dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico"., tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'art. 29, commi 6**, che:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

L'art 9 comma 2 del suddetto Regolamento 4 del 2019 prevede espressamente:

"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:

- a) numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:
 - i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza);
 - ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti;"

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con DD n. 355 del 17/12/2020 avente ad oggetto *"Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre"* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n.2154 del 2019 sono stati fissati i criteri

per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti" ovvero di "fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto".

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con determinazione dirigenziale n. 147 del 27/05/2021, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., questa Sezione ha espresso parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Martano (Le) in relazione all'istanza della società Cooperativa sociale Regina della Pace per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con n. 22 posti, denominato "Magnificat" da realizzarsi nel Comune di Martano (Le), Via Don Minzoni n.30, con la **prescrizione** che la Società Cooperativa Sociale Regina della Pace, "invii allo scrivente Servizio ed al Comune di Martano (LE) entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, il **contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile sito nel Comune di Martano, ubicato alla Via Don Minzoni n.30, poiché agli atti risulta la versione non completa (manca la seconda pagina del contratto), e con l'ulteriore precisazione che:

- i. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Cooperativa sociale Regina della Pace e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- ii. *E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;*
- iii. *La società Cooperativa sociale Regina della Pace è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 4.12.2019 e dalla documentazione integrativa del 26.01.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;*
- iv. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Martano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Cooperativa sociale Regina della Pace alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.*
- v. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 22 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 4/2019;*
- vi. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4*

e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”

Con nota prot. n. AOO183/8684 del 27/5/2021 la predetta determinazione è stata notificata al Comune di Martano e alla società Cooperativa Sociale Regina della Pace.

Con pec del 31/05/2021, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0009157 del 7/06/2021, la società Cooperativa sociale Regina della Pace ha trasmesso il contratto di locazione stipulato in data 10/04/2018, con relativa ricevuta di avvenuta registrazione all’Agenzia delle Entrate.

Con pec del 23/03/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0005249 del 24/03/2022 di questo Ente, il Comune di Martano ha trasmesso allo scrivente Servizio Determinazione n. 323 del 23/03/2022 avente ad oggetto *“Centro Diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019. Autorizzazione alla realizzazione.”*

Con istanza trasmessa via Pec allo scrivente Servizio in data 31/03/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006279 del 20/04/2022 di questo Ente, la Sig.ra Laura Cicerello, in qualità di legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Regina della Pace con sede in Galatone alla Piazza Pertini n°1, ha trasmesso a questa Sezione l’istanza di autorizzazione all’esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 8 allegato alla DGR n.2153 del 2019, (modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE), ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019, denominato *“Magnificat”* ubicato nel Comune di Martano alla via Don Minzoni s.n.c., con dotazione di n.22 posti, allegando la seguente documentazione:

- Domanda per autorizzazione all’esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 (allegato Aut 8 della DGR n. 2153/2019);
- Nota del 23/03/2022 del Comune di Martano ad oggetto *“Centro diurno non autosufficienti “Magnificat”, con sede in Martano alla via Don Minzoni, n. 30. Trasmissione autorizzazione alla realizzazione.”*;
- Determinazione n. 323 del 23/03/2022 - Reg. settore n°109 avente ad oggetto *“Centro Diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019. Autorizzazione alla realizzazione”*, nella quale il Responsabile del 3° Settore – Affari tecnici ha autorizzato la Cooperativa Sociale Regina della Pace, con sede in Galatone alla Piazza Pertini n°1, alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019, denominato *“Magnificat”*, da realizzare nel Comune di Martano, alla via Don Minzoni n. 30, con dotazione di n. 22 posti;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli art. 46-47 e 76 del D.P.R. n.445/2000 es.m.i., nella quale l’arch. Romina Sicuro, in qualità di progettista e direttore dei lavori, unitamente alla Sig.ra Laura Cicerello, in qualità di legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Regina della Pace dichiarano che *“per l’immobile di che trattasi non sussiste l’obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi in quanto non sono presenti attività soggette a controllo di prevenzione incendi”*;
- Documento di identità della Sig.ra Sicuro Romina, in qualità di Progettista e direttore dei lavori e della Sig.ra Laura Cicerello, in qualità di legale rappresentante della società;
- Reg. n.494 Certificato di pubblicazione;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà nella quale la Sig.ra Laura Cicerello, in qualità di legale rappresentante della società dichiara il numero e le figure professionali del Centro diurno *“Magnificat”* e allega una tabella con i relativi nominativi, qualifiche, ore settimanali, iscrizione all’Albo e tipologia del contratto stipulato;
- Dichiarazione del 31/03/2022 della società Cooperativa Sociale Regina della Pace nella quale dichiara che *“tutto il personale assunto e/o incaricato è in possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, iscrizione ai rispettivi Albi, nonché all’assenza di cause di incompatibilità”*;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.), a firma del legale rappresentante della società, nella quale dichiara che *“le assenze per la scrivente e i suoi componenti, delle cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art.9, comma 5 e di tutti i punti indicati a, b, c d, e, f, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.”*;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.), nella quale il legale rappresentante della società dichiara *“di essere in possesso e di rispettare i requisiti generali, minimi e specifici prevista dal Regolamento Regionale n. 4/2019.”*;
- Elaborato planimetrico : Tav. 2 – Stato di progetto;
- Suap Martano in delega alla CCIAA di LE – Identificativo elenco nazionale SUAP:2783;
- Suap Ricevuta;
- Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte;
- Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato, nella quale la Sig.ra Romina Sicuro, in qualità di direttore dei lavori *“assevera l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio”*;
- Suap Martano in delega alla CCIAA di LE - Pratica n° 04614790758-29032022-2221- Segnalazione Certificata per l’Agibilità;

Con nota prot. n. AOO_183/10413 del 29/08/2022 di questo Ente, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8 commi 3 e 5 L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, ad effettuare idoneo sopralluogo, presso la sede del Centro diurno, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per centro diurno non autosufficienti.

Con nota pec prot. n. 198753 del 18/11/2022, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017, la scheda delle operazione di verifica.

Nella predetta scheda il Dipartimento di prevenzione dichiarava che la struttura *“risulta in possesso dei requisiti oggetto di verifica”* e rilasciava parere favorevole con la seguente motivazione:

“parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per Centro Diurno non autosufficienti RR n.04/2019 per n. 22 posti, denominato Centro Diurno “Magnificat” sito in Martano alla via Minzoni n. 30 che possiede i requisiti minimi per l’autorizzazione, generali e specifici di cui al R.R. n. 4/2019.”

In merito alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di Prevenzione trasmetteva l’elenco degli operatori con indicazione della qualifica, del titolo di studio, dell’iscrizione all’Albo/Ordine dove prevista e della tipologia di contratto (Modulo A_ Tabella 1). Con riferimento agli operatori (Assistente Sociale, Educatori professionali, Infermiere professionale, OSS), si rileva un impegno all’assunzione per queste figure.

Considerato quanto sopra

Si propone

di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, a **“Cooperativa sociale Regina della Pace”**- P.iva 04614790758 - con sede legale in Galatone alla Piazza Pertini n.1, **l’autorizzazione all’esercizio di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4 del 2019, con dotazione di n. 22 posti, denominato “Magnificat” sito in Martano (LE) alla via Don Minzoni n. 30**, il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio, è il **dott. Negri Antonio**, laureato in Medicina presso l’Università di Bari il 19/12/1986 con specializzazione in Psichiatria e iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Lecce al n. 4387 del 18/12/1986, con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della

presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima trasmetterà a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE :

- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario nonché dichiarazione dello stesso sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;
- copia del titolo di specializzazione atteso che dalla consultazione del sito dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Lecce non è riportato alcun titolo di specializzazione nella scheda relativa al dott. Negri Antonio

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che,
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, a "*Cooperativa sociale Regina della Pace*"- P.iva 04614790758 - con sede legale in Galatone alla Piazza Pertini n.1, **l'autorizzazione all'esercizio di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4 del 2019, con dotazione di n. 22 posti, denominato "Magnificat" sito in Martano (LE) alla via Don Minzoni n. 30**, il cui Responsabile sanitario, come dichiarato nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio, è il **dott. Negri Antonio**, laureato in Medicina presso l'Università di Bari il 19/12/1986 con specializzazione in Psichiatria e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce al n. 4387 del 18/12/1986, con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima trasmetterà a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE :

- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario nonché dichiarazione dello stesso sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;
- copia del titolo di specializzazione atteso che dalla consultazione del sito dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Lecce non è riportato alcun titolo di specializzazione nella scheda relativa al dott. Negri Antonio

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che,
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al Comune di Martano (utc.martano@pec.it)
 - Alla "*Cooperativa Sociale Regina della Pace*", "- P.iva 04614790758 - con sede legale in Galatone alla Piazza Pertini n.1, in persona del legale rappresentante Sig.ra Laura Cicerello (reginadellapace@pec.it);
 - Al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE (sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it / dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)